

COMUNE DI QUISTELLO

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE

per

**LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.**

ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O.

(Denominazione comunale di origine)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento Comunale

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O. – Marchio

Art. 4 – Le segnalazioni ai fine della Iscrizione nel Registro

Art. 5 - Commissione

Art. 6 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 7 - Revoca o sospensione della concessione

Art. 8 - La struttura organizzativa

Art. 9 - Iniziativa comunale

Art. 10 - Le tutele e le garanzie

Art. 11 - Le attività di coordinamento

Art. 12 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 13 - Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca, del sito web comunale e presenza nei mass media

Art. 14 - Norme finali

* * *

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e secondo quanto previsto dall'art. 2 del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Quistello, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese del territorio quistellese.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).

Art. 2

Ambito dell’Intervento Comunale

1. In particolare, l’azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all’art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare, che sarà predisposto ed approvato con delibera di Giunta Comunale.

d) dell’assunzione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

e) dell’intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all’individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

f) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle

procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari.

Art. 3

Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici del Comune di Quistello nel settore agro-alimentare, per i quali si è conclusa positivamente la valutazione della commissione.

2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

3. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto; lo stesso è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art.5. La Commissione predisporrà una scheda identificativa "disciplinare di produzione" del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. La Giunta Comunale con propria

deliberazione approva quanto predisposto dalla commissione e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Una volta iscritti nel registro De.C.O., i prodotti tipici possono fregiarsi del logo "De.C.O.", completato dal relativo numero d'iscrizione.

Art. 5

Commissione

1. La Commissione di cui al precedente art. 4, comma 3 è composta da:

- Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
- n. 1 esperto del settore agro-alimentare;
- n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
- n. 1 consigliere di maggioranza;
- n. 1 consigliere di minoranza.

2. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

3. Funge da segretario il responsabile del settore Attività produttive e Commercio o suo delegato.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

Art. 6

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Quistello, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso

in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, corredata da apposita autocertificazione, attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del settore Attività produttive e Commercio comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 7

Revoca o sospensione della concessione

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile delle attività produttive, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

2. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia locale, anche dai

componenti la Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art. 8

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 9

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 10

Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 11

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 12

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1- Il Comune per propria iniziativa, o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2 - Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3 – Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP,DOC,IGP il comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.CO da più di 5 anni

Art. 13

Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca, del sito web comunale e presenza nei mass media

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

2. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, verrà istituita un'apposita sezione nel sito web comunale e si procederà alla pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti

attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, tradizionale o digitale (a titolo esemplificativo, social network, rubriche di settore, applicazioni per dispositivi mobili...).

Art. 14

Norme finali

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare dopo l'esecutività della delibera di adozione. Del deposito verrà data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo Pretorio.